

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ - figlio minore

Il/la sottoscritto/a

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

Comune di residenza

Via/Piazza

n. civico

in qualità di

PADRE

MADRE

genitore esercente la potestà sul /sulla figlio /a:

cognome

nome

Luogo di nascita

data di nascita

cittadinanza

Statura (in cm)

IN ACCORDO CON L'ALTRO GENITORE:

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

Comune di residenza

Via/Piazza

n. civico

CHIEDE IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ

NON valida per l'espatrio

VALIDA per l'espatrio *(solo per italiani)*

al/alla figlio/a sopra indicato/a di cui allegano una foto tessera recente

contestualmente **CHIEDE** l'apposizione delle generalità ai sensi art. 40, c. 2, lett. B) d.l. n. 1/2012 *(vedi retro)*

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, così come espressamente stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

(solo per italiani) A tal fine **DICHIARA** il proprio **ASSENSO** a che il/la minore possa espatriare e che **NON** si trova in alcuna delle condizioni ostative indicate alle lettere a), b), d), e) g), dell'art. 3 della legge 21.11.1967, n. 1185 *(vedi retro)*

Informativa ai sensi dell'art.13 D.lgs. 196/2003 "Privacy": i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo

data : _____

IL PADRE / LA MADRE _____

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente tramite fax, altra persona incaricata oppure a mezzo posta così come espressamente previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

- SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO -

Allegato alla presente fotocopia documento di identità n. _____
rilasciato il _____ da _____

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Art. 40

Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe (**degli italiani residenti all'estero e di attribuzione**) del codice fiscale ai cittadini iscritti

....omissis.....

2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, (**convertito, con modificazioni, dalla legge**) 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

omississ

b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero."

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

Norme sui passaporti.

Art. 3.

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla (**responsabilità genitoriale**) o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della (**responsabilità genitoriale sul figlio**) ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;

c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464 (in G.U. la s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte in cui non esclude la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica".